

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Riply Over

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza annullamento a copertura di un viaggio effettuato a scopo turistico, di studio o d'affari, con partenza dall'Italia e di durata massima pari a 100 giorni. La polizza è dedicata a persone fisiche residenti o domiciliate in Italia.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Importo della penale per modifica o annullamento del viaggio che il vettore o tour operator addebiterà all'Assicurato, in seguito a qualsiasi causa diretta purché oggettivamente documentabile, involontaria ed imprevedibile al momento della stipula della polizza che colpisca l'Assicurato, un familiare, socio o contitolare della ditta, un diretto superiore, animali domestici e di allevamento di comprovata proprietà dell'Assicurato
- ✓ Spese per l'acquisto di nuovi titoli di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza in seguito a circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili che abbiano colpito l'Assicurato, un familiare, socio o contitolare della ditta dell'Assicurato, nonché animali domestici e di allevamento di comprovata proprietà dell'Assicurato (spese di riprotezione del viaggio)
- ✓ (Garanzia opzionale) Rimborso della franchigia del noleggiatore, che garantisce il rimborso della franchigia a carico dell'Assicurato applicata dalla Polizza di assicurazione della Società di Noleggio in caso di sinistri al Veicolo noleggiato

L'Assicuratore risarcisce il danno fino ad un importo massimo stabiliti in polizza (c.d. massimale).

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Qualsiasi sinistro direttamente o indirettamente derivante da, relativo a o in ogni modo collegato al COVID-19 o sue diffusi
- ✗ Viaggi intrapresi verso un territorio dove sia in vigore un divieto o una limitazione emessi da una autorità pubblica competente al momento della partenza
- ✗ Atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico
- ✗ Chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa
- ✗ Fallimento del vettore, del Tour Operator, dell'organizzatore del viaggio, della struttura ricettiva, dell'organizzatore dei servizi accessori al viaggio o in generale il fallimento di uno qualsiasi degli elementi della catena distributiva del viaggio
- ✗ Cause derivanti da incompleta o carente documentazione necessaria alla partenza del viaggio quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo carta di identità, passaporto, visti
- ✗ Sinistri derivanti da rischiosa attività lavorativa manuale e/o svolta dall'Assicurato in mare aperto
- ✗ Casi di modifica e/o annullamento del viaggio comunicati successivamente all'inizio del viaggio
- ✗ Sinistri derivanti da cause note all'Assicurato al momento della stipula della polizza, salvo quelle di ordine medico

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La copertura assicurativa deve essere stipulata entro le ore 24:00 del giorno antecedente la data di inizio del viaggio (data di partenza)
- ! La garanzia per modifica o annullamento del viaggio è operante solo qualora la polizza sia stata acquistata contestualmente al viaggio o al massimo entro le ore 24:00 del giorno successivo alla data di acquisto del viaggio stesso
- ! Le singole garanzie possono essere soggette a un sottolimito di indennizzo e all'applicazione di una franchigia

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza è valida per il viaggio che verrà effettuato nell'area di destinazione indicata nel Certificato di Assicurazione
- ✓ La polizza non è valida per viaggi effettuati in tutto o in parte verso, attraverso o nei seguenti Paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso
- Per la garanzia modifica o annullamento del viaggio l'Assicurato deve darne avviso al vettore o Tour Operator il prima possibile ed in ogni caso prima dell'inizio del viaggio. Successivamente è necessario contattare l'Impresa entro 5 giorni da quando si è verificato l'evento
- Se per il medesimo rischio sono state contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve darne avviso a ciascun Assicuratore



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio deve essere effettuato in un'unica soluzione per mezzo dell'agenzia di viaggio affiliata Riply ed abilitata all'utilizzo della piattaforma Riply.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia "modifica o annullamento del viaggio" opera solo qualora la polizza sia stata acquistata contestualmente al viaggio o al massimo entro le ore 24:00 del giorno successivo alla data di acquisto del viaggio stesso.

Le garanzie decorrono dalle ore e dalla data di acquisto della polizza, se il premio è stato pagato e sono operanti fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto, e comunque non oltre la data di partenza.



Come posso disdire la polizza?

Nel caso in cui la polizza sia stata venduta impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere unilateralmente, senza doverne specificare il motivo, entro e comunque non oltre i 14 giorni successivi alla data di acquisto della polizza stessa e comunque prima dell'inizio del viaggio, comunicando la propria volontà di recedere a riply@riply.it o al numero di fax 02-92853914 o mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo "QUANTUM MGA SRL, Viale Sarca 336, 20126 Milano".

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Riplly Over

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Luglio 2020. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2018 è pari a £ 2.194.887.680 (€ 2.453.675.912) e comprende il capitale sociale pari a £ 786.119.879 (€ 878.807.343) e le riserve patrimoniali pari a £ 1.408.767.801 (€ 1.574.868.569). Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 134%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a £ 1.637.382.926 (€ 1.830.438.560) e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a £ 2.193.459.412 (€ 2.452.079.244). Il requisito patrimoniale minimo è pari a £ 494.096.720 (€ 552.353.194). Gli importi in Euro riferiti alle poste di bilancio sopra riportate sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d'Italia alla data del 31 Dicembre 2018 (GBP 1 = € 1,117905). Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La polizza comprende tra gli Infortuni:

- ✓ Asfissia meccanica, ivi compreso l'annegamento
- ✓ Assideramento o congelamento
- ✓ Colpi di sole o di calore
- ✓ Lesioni da sforzo (esclusi gli infarti)
- ✓ Ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali
- ✓ Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza
- ✓ Avvelenamento, intossicazioni e lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanze in genere
- ✓ Infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortuni risarcibili a termini di polizza
- ✓ Lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive
- ✓ Infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza
- ✓ Infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 7 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso, dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese, a parziale deroga di quanto previsto dalla sezione "Che cosa non è assicurato?"

L'Impresa risarcisce i danni fino ai massimali di seguito indicati:

GARANZIA	MASSIMALE
Rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio	
Rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio	Massimale indicato alla voce "Importo viaggio", con il sottolimito di € 7.500 per singolo Assicurato, max. € 50.000 per viaggio
Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio	
Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio	Rimborso del 50% dei costi sostenuti con un massimo di € 600 per Assicurato
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione	
Rimborso della franchigia del noleggiatore	
Rimborso della franchigia del noleggiatore	Piano Base: € 1.500 per sinistro Piano Plus: € 3.000 per sinistro



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

- ✗ Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali
- ✗ Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici
- ✗ Cause o eventi non oggettivamente documentabili
- ✗ Dolo, atti volontari e premeditati da parte dell'Assicurato
- ✗ Le conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti
- ✗ Tentato suicidio o suicidio
- ✗ Scioperi
- ✗ Negazione di visti consolari
- ✗ Situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato
- ✗ Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive
- ✗ Trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale
- ✗ Patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia

Relativamente alla garanzia Rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio sono esclusi i seguenti casi:

- ✗ Tasse aeroportuali rimborsate dal vettore o Tour Operator
- ✗ Il rimborso del premio di polizza

Relativamente alla garanzia Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio sono esclusi:

- ✗ Annullamenti del viaggio comunicati successivamente all'inizio del viaggio
- ✗ Cause note all'Assicurato al momento della stipula della polizza salvo quelle di ordine medico
- ✗ Cause derivanti da incompleta o carente documentazione necessaria alla partenza del viaggio

Relativamente alla garanzia Rimborso della Franchigia del Noleggiatore sono esclusi:

- ✗ noleggio di un qualsiasi veicolo con più di nove posti a sedere;
- ✗ noleggio di ciclomotori e motociclette, veicoli commerciali, camion, autocaravan e veicoli non omologati per l'utilizzo su strada, come a titolo di esempio, roulotte e veicoli a rimorchio;
- ✗ noleggio di Veicoli impiegato per trainare roulotte o altri veicoli;
- ✗ noleggio di Veicoli utilizzati per trarne profitto o premi, per effettuare corse automobilistiche o altri eventi sportivi, rally, prove di resistenza o di velocità, e in preparazione a simili prove;
- ✗ noleggio di Veicoli con un valore commerciale pari o superiore a € 100,000 (o al valore equivalente in moneta locale);

- ✗ noleggio di Veicoli che abbiano più di 10 anni o che siano stati fuori produzione per almeno 10 anni;
- ✗ sinistri avvenuti mentre il Veicolo Noleggiato viene guidato da una persona che non è quella designata nel Contratto di Noleggio o da persona che non è nella lista degli assicurati;
- ✗ la guida del Veicolo a noleggio al di fuori del territorio specificato nel Contratto di autonoleggio;
- ✗ la guida del Veicolo a noleggio al di fuori di una strada pubblica, fuori strada o su strade non asfaltate;
- ✗ la guida di un Veicolo a noleggio diverso da quello indicato nel Contratto di autonoleggio;
- ✗ spese e/o sinistri derivanti dalla mancata osservanza delle regole e delle istruzioni operative fornite dalla Società di Noleggio in merito al Veicolo Noleggiato;
- ✗ spese e/o sinistri derivanti da un utilizzo del Veicolo Noleggiato diverso da quello sancito dal Contratto di Noleggio;
- ✗ spese e/o sinistri causati da usura e deperimento del veicolo, insetti o parassiti;
- ✗ inosservanza da parte dell'Assicurato di Leggi applicabili o di obblighi equivalenti in relazione ai quali è stato stipulato il Contratto di autonoleggio;
- ✗ condotte illegali da parte dell'Assicurato o danneggiamento volontario del Veicolo a noleggio;
- ✗ multe o compensazioni punitive per la violazione della normativa locale o del codice della strada;
- ✗ la richiesta di rimborso per perdita di/danni relativi agli interni del Veicolo a noleggio o a ciò che è contenuto al suo interno quali a titolo esemplificativo gli Effetti personali o gli Oggetti di valore. I costi per la pulizia, la perdita o i danni relativi a qualsiasi parte degli interni del Veicolo a noleggio, compreso il ripiano portapacchi e la ruota di scorta (a meno che tali oneri siano stati sostenuti a causa di un Sinistro). Gli oneri, spese o costi derivanti da danni/perdita di seggiolini per bambini, dispositivi GPS o altre attrezzature "extra" incluse nel Contratto di autonoleggio;
- ✗ richieste di rimborso relative a lesioni personali;
- ✗ richieste di rimborso relative a danni o perdite sostenute da qualsiasi proprietà, persona o veicolo terzi;
- ✗ qualsiasi altra spesa sostenuta dall'Assicurato, compresi, in via esemplificativa, i costi di trasporto o alloggio o qualsiasi altra spesa viva non prevista dalla garanzia;
- ✗ qualsiasi costo legale, compreso il recupero crediti, il versamento di penali per ritardi di pagamento o relativi esborsi;
- ✗ le spese sul carburante, comprese le spese di rifornimento o rifornimento errato;
- ✗ le richieste di rimborso per il valore delle giornate non utilizzate in virtù del Contratto di autonoleggio;
- ✗ le richieste di rimborso derivanti da qualsiasi Sinistro che si è verificato al di fuori del Periodo di validità della garanzia.
- ✗ qualsiasi danno coperto dal Contratto di autonoleggio o sinistri che, in assenza della presente copertura assicurativa, sarebbero recuperabili tramite altra assicurazione;
- ✗ qualsiasi difetto o danno esistente al momento del ritiro del Veicolo a noleggio da parte dell'Assicurato. Costituisce responsabilità esclusiva dell'Assicurato controllare il Veicolo a noleggio al momento del ritiro e informare la Compagnia di autonoleggio di eventuali difetti e/o danni preesistenti, prima dell'utilizzo del Veicolo stesso;
- ✗ spese e/o sinistri causati da:
 - ✗ lesioni o malattie volontarie autoinflitte;
 - ✗ alcolismo o abuso di alcol o di sostanze stupefacenti da parte dell'Assicurato (ad eccezione di medicinali assunti per trattamenti prescritti e diretti da un medico abilitato, purché non relativi a tossicodipendenza);
 - ✗ esposizione al pericolo non necessaria (a meno che non avvenga nel tentativo di salvare vite umane);
 - ✗ il mancato inserimento del freno a mano a veicolo fermo;
 - ✗ costi per i quali il Conducente ammette e riconosce la propria responsabilità diretta e per cui propone, promette o accetta un accordo transattivo;
 - ✗ importi corrisposti dall'Assicurato per qualsiasi lavoro eseguito sul Veicolo a noleggio che non sia stato preventivamente approvato dalla Compagnia di autonoleggio;
 - ✗ oneri derivanti da Sinistri che l'Assicurato non ha segnalato alla polizia (laddove richiesto dal Contratto di autonoleggio);
 - ✗ importi corrisposti dall'Assicurato per qualsiasi assistenza stradale o rimorchio che non siano stati preventivamente approvati dalla Compagnia di autonoleggio;

✗ contratti *Revolving* e contratti di *Leasing* o contratti a lungo termine in generale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
- ! Le garanzie sono valide esclusivamente se la polizza è stata sottoscritta a garanzia del costo complessivo del viaggio (compresi i costi di gestione della pratica di viaggio e dei visti). Qualora l'assicurazione copra solo una parte del costo del viaggio, l'Impresa rimborsa la penale in ragione della proporzione suddetta. Tale limitazione non si applica se il capitale massimo assicurabile ed Assicurato è inferiore al costo del viaggio
- ! La Garanzia Rimborso della Franchigia del Noleggiatore non opera nel caso in cui:
 - il Conducente abbia un'età inferiore a 21 anni o superiore a 75 anni;
 - il Conducente non sia in possesso di una patente di guida valida per la tipologia del Veicolo noleggiato o per il Paese in cui avviene il noleggio, o comunque abbia a proprio carico sanzioni per guida sotto l'effetto di farmaci o stupefacenti o per guida in stato di ebrezza negli ultimi due anni;
 - il Conducente abbia a proprio carico più di tre sanzioni per eccesso di velocità nei 5 anni precedenti l'inizio del viaggio o abbia perso più di nove punti della patente;
 - la patente dell'assicurato sia stata sospesa (o sia in attesa di sentenza) per guida pericolosa
 - il Veicolo noleggiato abbia dieci o più posti a sedere o sia nella lista di veicoli esclusi contenuta nelle Condizioni di Assicurazione;
 - l'Assicurato abbia noleggiato contemporaneamente più veicoli durante il periodo assicurato.

La polizza prevede l'applicazione delle seguenti franchigie:

GARANZIA	FRANCHIGIA
Rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio	Rimborso della penale addebitata dedotto uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 75 per persona. In caso di annullamento per morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato, di un suo familiare, del socio o contitolare della ditta dell'Assicurato, non verrà applicato alcuno scoperto
Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio	-
Rimborso della franchigia del Noleggiatore	-



Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <ul style="list-style-type: none">- In caso di sinistro denunciarlo entro 30 giorni dal rientro o, per la garanzia "Rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio", entro 5 giorni da quando si è verificato l'evento- Fornire all'Impresa ogni informazione e documentazione necessaria alla corretta gestione del sinistro ed ogni altra informazione e/o documentazione indicata in polizza- L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia
	Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non affida l'erogazione di prestazioni da parte di enti o strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: A seconda della tipologia di evento o della complessità del sinistro, la relativa pratica potrà essere gestita o direttamente dall'Impresa o da Società terze regolarmente incaricate dall'Impresa.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	La polizza prevede che, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo all'Assicurato entro 30 giorni.



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate
Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> - La polizza non prevede casi di rimborso del premio



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<ul style="list-style-type: none"> - Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone fisiche residenti o domiciliate in Italia.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 44%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi:</p> <p>Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com</p> <p>L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf</p> <p>In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.</p> <p>Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
-------------------	--

Negoziatore assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza contiene la disposizione secondo cui, in caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Riply Over

Convenzione N° ITBOTY10043

Contratto di Assicurazione

Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui
alla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

CHUBB®

Riply Over

Polizza di Assicurazione Danni - Convenzione
N° ITBOTY10043

Condizioni di Assicurazione

Mod. ITBOTY10043_RP0001

Data dell'ultimo aggiornamento: 07/2020

Indice

Sezione 1 – Definizioni di Polizza	4
Sezione 2 – Norme che regolano il Contratto in generale	7
Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	7
Art. 2) Criteri di stipula dell'assicurazione	7
Art. 3) Pagamento del Premio	7
Art. 4) Altre assicurazioni	7
Art. 5) Diritto di rivalsa	7
Art. 6) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge	7
Art. 7) Oneri fiscali	7
Art. 8) Foro competente	7
Art. 9) Termini di prescrizione	8
Sezione 3 – Oggetto dell'assicurazione e Prestazioni Assicurate	9
Art. 10) Ambito di operatività	9
Art. 11) Persone assicurabili	9
Art. 12) Infortuni coperti dalla Polizza	9
PRESTAZIONI ASSICURATE	9
Art. 13) Garanzia rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio	9
Effetto e durata della garanzia	10
Massimale	10
Criteri di indennizzabilità	10
Art. 14) Garanzia rimborso delle spese di riprotezione del viaggio	10
Effetto e durata della garanzia	11
Massimale	11
Criteri di indennizzabilità	11
Art. 15) Rimborso della Franchigia del Noleggiatore	11
Criteri di assicurabilità	11
Effetto e durata della garanzia	12
Massimale	12
Criteri di indennizzabilità	12
Sezione 4 – Delimitazioni della copertura ed esclusioni	14
Art. 16) Persone non assicurabili e limiti di età	14
Art. 17) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni	14
Art. 18) Esclusioni specifiche	14
Garanzia rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio	14
Garanzia rimborso delle spese di riprotezione del viaggio	15
Rimborso della Franchigia del Noleggiatore	15
Art. 19) Limiti di sottoscrizione	16
Art. 20) Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro	16
Art. 21) Esclusione di compensazioni alternative	16
Sezione 4 – Denuncia di Sinistro	17
Art. 22) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro	17
Art. 23) Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del Sinistro	17
Denuncia del Sinistro - Rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio	17
Denuncia del Sinistro - Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio	18
Denuncia del Sinistro - Rimborso della Franchigia del Noleggiatore	18
Art. 24) Onere della prova	18
Art. 25) Controversie	18
Art. 26) Pagamento dell'Indennizzo	19
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali	20

Sezione 1 – Definizioni di Polizza

I termini di seguito elencati, riportati nella presente polizza in maiuscolo (o a cui si fa riferimento nel relativo Set Informativo), assumono il seguente significato:

A

Aggravamento del rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l'evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.

Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o l'Assicurato e l'Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.

Assicurato: il soggetto residente in Italia, partecipante al viaggio, il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione

Assicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Assistenza: l'aiuto tempestivo entro i limiti convenuti nel contratto di assicurazione che viene erogato tramite Chubb Assistance e fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro.

Avaria: il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto contro oggetti fissi o mobili.

B

Bagaglio: i capi d'abbigliamento, gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sé in viaggio.

Beneficiario: la persona fisica designata in polizza dall'Assicurato che riceve la prestazione prevista dal contratto di assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato indennizzabile a termini di polizza.

Beni personali: qualsiasi valigia, borsa o simile (compreso il loro contenuto) e qualsiasi oggetto indossato o trasportato (compresi Oggetti di valore e passaporti o documenti di identità) nel Veicolo a noleggio

C

Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.

Causa di forza maggiore: qualsiasi energia esterna straordinaria ed imprevedibile ovvero qualunque accadimento oggettivamente ostativo, che impedisce all'Assicurato il rispetto degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. – via Carlo Pesenti, 121 00156 Roma (RM) Italia.– costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di Assistenza previste in polizza.

Certificato di Assicurazione: il documento emesso dall'Assicuratore ed intestato al Contraente, che prova la copertura assicurativa e che è da considerarsi parte integrante della polizza.

Collega di lavoro: un collega che ha mansioni identiche a quelle dell'Assicurato e che potrà sostituirlo nel momento in cui un infortunio o una malattia lo costringesse ad interrompere un viaggio d'affari.

Commissioni/Costi di Intermediazione: il compenso che l'Assicuratore corrisponde all'Intermediario, qualora previsto, per l'attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.

Compagno di viaggio: la persona che, pur non avendo vincoli di parentela con l'Assicurato che ha subito l'evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell'Assicurato.

Conducente: l'assicurato il cui nome compare come conducente principale nel Contratto di Noleggio, e fino a 5 altri conducenti aggiuntivi che siano nominati e autorizzati alla conduzione del Veicolo Noleggiato nel medesimo Contratto di Noleggio, di età compresa tra i 21 e i 74 anni, residenti in Italia in modo permanente e in possesso di una patente di guida in corso di validità e adeguata per la tipologia del Veicolo Noleggiato.

Conducente aggiuntivo: qualsiasi conducente (diverso dal Conducente principale) indicato nel Contratto di autonoleggio.

Conducente principale: la persona che il Contratto di autonoleggio identifica in quanto responsabile del Veicolo a noleggio durante il periodo di noleggio.

Contraente: il soggetto che sottoscrive la polizza di assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Contratto di autonoleggio: il Contratto di autonoleggio a breve termine tra l'Assicurato e la Compagnia di Autonoleggio, firmato dall'Assicurato (o dal conducente principale che deve essere nominato nella stessa Polizza dell'Assicurato) che riporta la franchigia a cui sarà soggetto in caso di sinistro.

Copertura Assicurativa del Veicolo Noleggiato: assicurazione primaria stipulata da una ditta o azienda di autonoleggio autorizzata a protezione del Veicolo a noleggio ed a copertura di rischi come responsabilità civile verso terzi, o furto del Veicolo Noleggiato.

D

Danneggiamento: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante il viaggio.

Data di acquisto del viaggio: la data in cui i titoli di viaggio, il soggiorno o la locazione sono stati prenotati o acquistati (quale dei tre sia stato prenotato o acquistato per ultimo) così come risultante dalla ricevuta rilasciata dall'agenzia di viaggio o dal fornitore del servizio.

Data di acquisto della polizza: data indicata nel Certificato di Assicurazione.

Day Hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.

E

Europa: i Paesi dell'Europa geografica (ad esclusione dell'Italia) e i seguenti Paesi, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Federazione Russa, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

F

Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e le persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia nonché la baby sitter regolarmente assunta.

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La Franchigia si dice "Assoluta" quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno subito. La Franchigia si dice invece "Relativa" quando la sua applicazione dipende dall'entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all'importo della Franchigia, l'Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l'Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna Franchigia.

Esempio di funzionamento di Franchigie e scoperti:

Caso a):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.

Caso b):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 500.

Caso c):

Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.

Caso d):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.

Caso e):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

Franchigia del noleggiatore: l'importo massimo a carico dell'Assicurato conformemente alla Polizza di protezione contro i furti (Theft Protection policy) e/o alla limitazione di responsabilità dei danni prevista dal Contratto di autonoleggio.

Frattura: una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, con o senza spostamento, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.

Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale.

I

Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Invalità permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia pubblici che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medica chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

L

Legge applicabile: le leggi, i regolamenti, gli obblighi legali e i requisiti in vigore in ciascun Paese in cui è consentita la guida del Veicolo a noleggio conformemente alle condizioni del Contratto di autonoleggio.

M

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato stesso.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della polizza non note all'Assicurato prima della stipula della polizza.

Malattia progressiva: malattia preesistente e nota all'Assicurato antecedentemente alla stipula della polizza.

Massimale: l'importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore si impegna a prestare le garanzie e/o la prestazione prevista.

Mondo: tutti i Paesi del Mondo, ad esclusione dell'Italia.

N

Nucleo familiare: il coniuge/convivente ed i figli conviventi con l'Assicurato.

O

Oggetti di valore: gli Oggetti di valore, compresi (a titolo non esaustivo): gioielleria, orologi, telefoni, videocamere, dispositivi per il computer e contanti.

P

Penale: costi addebitati dal vettore o Tour Operator e non rimborsati all'Assicurato in caso di modifica o annullamento del viaggio, incluso il prezzo del biglietto, nei limiti in cui non sia rimborsabile.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra la l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'assicurazione.

Prestazioni Assicurate: l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.

R

Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona.

Residenza: il luogo dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.

Ricovero: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura che abbia comportato almeno un pernottamento. **Resta escluso l'accesso alle strutture di pronto soccorso che non dia seguito a ricovero.**

Riply: polizza viaggio da banco acquistabile nelle agenzie di viaggio abilitate.

S

Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo: furto di cose consumato strappandole di mano o di dosso alla persona.

Servizi accessori al viaggio: il noleggio di autovetture e di motocicli nonché le escursioni con la presenza o meno di accompagnatori e guide turistiche, che ai sensi della presente polizza, siano stati prenotati prima della data di inizio del viaggio.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso assicurato.

Società di Autonoleggio: un'impresa commerciale pienamente autorizzata dall'autorità competente del Paese o Stato in cui avviene il ritiro ad esercitare l'attività di autonoleggio.

Strada pubblica: una strada principale o secondaria, ad esempio una strada o via, un viale o un parcheggio, adibiti al traffico pubblico.

Struttura ricettiva: gli alberghi, villaggi albergo, motel, residenze turistiche alberghiere "residence", bed and breakfast, centri di benessere.

T

Tabella INAIL: la Tabella di Legge per i casi di invalidità permanente annessa al Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria, approvata con D.P.R. del 30/6/1965, n. 1124.

Terzi: qualunque persona ad esclusione del coniuge/convivente, degli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'Assicurato nonché degli altri parenti od affini con lui conviventi.

U

USA e Canada: soltanto gli Stati Uniti d'America ed il Canada.

V

Veicolo: auto o moto di proprietà dell'Assicurato.

Veicolo a noleggio: Il veicolo indicato nel Contratto di autonoleggio autorizzato all'utilizzo di strade pubbliche (veicoli passeggeri, auto familiari e furgoncini, autorizzati ad ospitare fino a nove passeggeri a bordo) affittati su base giornaliera o settimanale da una ditta o azienda di autonoleggio autorizzata.

Vettore: l'impresa di trasporto aerea o marittima.

Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

Sezione 2 – Norme che regolano il Contratto in generale

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'Assicuratore garantisce le prestazioni oggetto del presente Contratto e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni fornite dall'Assicurato e/o dal Contraente, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del Danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2) Criteri di stipula dell'assicurazione

L'assicurazione deve essere stipulata:

- per mezzo dell'agenzia di viaggio affiliata Riply ed abilitata all'utilizzo della piattaforma Riply;
- da persona maggiorenne dotata di capacità di agire o da una persona giuridica;
- contestualmente alla data di acquisto del viaggio o al massimo entro le ore 24:00 del giorno successivo.

Art. 3) Pagamento del Premio

Il Premio è valido esclusivamente per la destinazione indicata nel Certificato di Assicurazione.

Il pagamento del Premio deve essere effettuato in un'unica soluzione presso l'agenzia di viaggio dove il Contraente acquista la Polizza e il viaggio, secondo le modalità accettate dall'agenzia stessa. Non è previsto alcun frazionamento di Premio.

L'ammontare del Premio, indicato nel Certificato di Assicurazione, è calcolato direttamente tramite la piattaforma Riply sulla base delle tariffe prefissate dall'Assicuratore secondo la combinazione dei seguenti parametri:

- Valore del Viaggio;
- Numero degli Assicurati.

Art. 4) Altre assicurazioni

Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più polizze presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le polizze a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di darne avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'Indennità.

Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913 del Codice Civile, indicando a ciascuno il nome degli altri.

L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'Indennità dovuta secondo il rispettivo Contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del Danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle Indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

L'Assicurato deve inoltre mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini e alle verifiche del caso.

Art. 5) Diritto di rivalsa

L'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato e/o il Contraente possano vantare nei confronti dei responsabili dei Danni.

Ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il Danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 6) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, a cui si rimanda per tutto quanto non espressamente regolato.

L'Assicuratore ha redatto il presente Contratto in relazione ai principi di massima chiarezza e trasparenza previsti dalla legge e si rende comunque sempre disponibile a rispondere ai dubbi interpretativi sollevati dagli Assicurati (anche per mancanza di conoscenze specifiche e tecniche) attraverso ogni canale di contatto desumibile dal Contratto stesso.

Art. 7) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8) Foro competente

In caso di controversie in merito al presente Contratto, sarà competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato.

Art. 9) Termini di prescrizione

Ogni diritto nei confronti dell'Assicuratore si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data di accadimento del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/garanzia in conformità a quanto previsto dall'Art. 2952 del Codice Civile.

Sezione 3 – Oggetto dell'assicurazione e Prestazioni Assicurate

Art. 10) Ambito di operatività

Ferme le limitazioni e le esclusioni indicate nella “Sezione 4- Delimitazioni della copertura ed esclusioni”, le garanzie prestate dalla presente Polizza coprono il Viaggio acquistato tramite un'agenzia di viaggio abilitata alla vendita delle polizze Riply e sono operanti, come meglio specificato negli Articoli successivi:

- per Viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o d'affari;
- per Viaggi di durata massima pari a 100 giorni;
- dalle ore, dal giorno, per periodi e le destinazioni indicati nel Certificato di Assicurazione;
- nel rispetto dei Massimali identificati in Polizza, corrispondenti a quanto indicato alla voce “Destinazione” nel Certificato di Assicurazione;
- se il Premio è stato pagato.

Art. 11) Persone assicurabili

Sono assicurabili le persone fisiche senza alcun limite d'età, residenti o domiciliate in Italia, partecipanti al Viaggio e per le quali sia stato corrisposto il relativo Premio.

L'elenco delle persone Assicurate è indicato nel Certificato di Assicurazione.

Art. 12) Infortuni coperti dalla Polizza

A. Premessa

Si precisa che la definizione di Infortunio riportata nelle “Definizioni di Polizza” comprende anche:

- l'asfissia meccanica ivi compreso l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni da sforzo (esclusi gli infarti);
- le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali.
- gli Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza;
- gli Infortuni derivanti da avvelenamento, intossicazioni e lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanze in genere;
- gli Infortuni derivanti da infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti a un Infortunio risarcibili a termini di Polizza;
- le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive.

B. Malore

L'assicurazione comprende gli Infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza.

C. Rischio guerra

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo “Esclusioni”, l'assicurazione è estesa agli Infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 7 giorni dall'inizio delle ostilità, esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato risulti sorpreso dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese.

PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 13) Garanzia rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio

L'Assicuratore, nei limiti previsti dalla presente Polizza, rimborserà l'importo della penale che il vettore o Tour Operator addebiterà contrattualmente all'Assicurato a fronte della modifica o dell'annullamento, da parte di quest'ultimo, del viaggio, in seguito a qualsiasi causa diretta purché oggettivamente documentabile, involontaria ed imprevedibile al momento della stipula della polizza.

Sono assicurati gli eventi che colpiscono l'Assicurato, un suo familiare, il socio o contitolare della ditta dell'Assicurato, un suo diretto superiore, gli animali domestici e di allevamento di comprovata proprietà dell'Assicurato stesso.

L'Assicuratore rimborsa la penale, ad esclusione delle tasse aeroportuali, rimborsate dal vettore o Tour Operator compresi i costi di gestione della pratica di viaggio e dei visti, addebitata a:

- l'Assicurato;

- i suoi familiari;
- ad uno dei compagni di viaggio;

purchè assicurati e partecipanti al medesimo viaggio.

Le eventuali ulteriori fees dovute invece dall'Assicurato all'agenzia per la richiesta da parte di quest'ultima dell'apertura della pratica di Sinistro, saranno rimborsate fino ad un massimo di € 20,00 per pratica.

La garanzia verrà fornita solo in seguito a modifica e/o annullamento comunicato prima dell'inizio del viaggio.

La garanzia è valida esclusivamente se la Polizza è stata sottoscritta a garanzia del costo complessivo del viaggio (compresi i costi di gestione della pratica di viaggio e dei visti). Qualora l'assicurazione copra solo una parte del costo del viaggio, l'Assicuratore rimborsa la penale in ragione della proporzione suddetta (art. 1907 del Codice Civile regola proporzionale). Tale limitazione non si applica se il capitale massimo assicurabile ed Assicurato è inferiore al costo del viaggio.

Effetto e durata della garanzia

La presente garanzia è operante solo qualora la Polizza sia stata acquistata contestualmente al viaggio o al massimo entro le ore 24:00 del giorno successivo alla data di acquisto del viaggio stesso.

Fermi i limiti di cui sopra, la garanzia decorre dalle ore e dalla data di acquisto della Polizza, se il Premio è stato pagato, ed è operante fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto e comunque non oltre la data di partenza indicata nel Certificato di Assicurazione.

Massimale

Il Massimale assicurabile previsto per la presente garanzia è pari a quanto indicato alla voce "Importo viaggio" del Certificato di Assicurazione, con il sottolimito di € 7.500,00 per singolo Assicurato.

In ogni caso, la somma assicurata indicata alla voce "Importo viaggio" del Certificato di Assicurazione non potrà mai essere superiore ad € 50.000,00.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà effettuato considerando la data in cui si è manifestata l'insorgenza della causa che ha dato luogo all'annullamento. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso addebitato dal vettore o dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento resterà a carico dell'Assicurato stesso.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore rimborsa, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, la penale addebitabile, secondo i termini contrattuali, alla data in cui si è manifestato l'evento che ha dato origine alla modifica e/o rinuncia al viaggio, dedotto uno Scoperto pari al 25% con il minimo di € 75,00 per persona.

L'eventuale maggior corrispettivo di recesso addebitato dal vettore o Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell'Assicurato nel segnalare la modifica e/o annullamento, resterà a carico dell'Assicurato.

In caso di modifica e/o annullamento per morte o Ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato, di un suo familiare, del socio o contitolare della ditta dell'Assicurato, non verrà applicato alcuno Scoperto.

L'Assicuratore si riserva il diritto di ridurre l'Indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso.

L'Assicuratore ha il diritto inoltre di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati.

In caso infine di modifica e/o annullamento a seguito di Malattia o Infortunio, è data facoltà ai medici dell'Assicuratore di effettuare visite di controllo.

Art. 14) Garanzia rimborso delle spese di riprotezione del viaggio

L'Assicuratore rimborsa, nei limiti previsti in Polizza, gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza, in seguito a circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili che abbiano colpito l'Assicurato, un suo familiare, socio o contitolare della ditta dell'Assicurato nonché animali domestici e di allevamento di comprovata proprietà dell'Assicurato stesso.

L'Assicuratore rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti da:

- l'Assicurato;
- i suoi familiari;
- uno dei compagni di viaggio;

purchè assicurati ed iscritti nel medesimo viaggio.

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento comunicato prima dell'inizio del viaggio.

La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata sottoscritta a garanzia del costo complessivo del viaggio (compresi i costi di gestione della pratica di viaggio e dei visti). Qualora l'assicurazione copra solo una parte del costo del viaggio, l'Assicuratore

rimborso la penale in ragione della proporzione suddetta (art. 1907 Cod. Civ. regola proporzionale). Tale limitazione non si applica se il capitale massimo assicurabile ed Assicurato è inferiore al costo del viaggio.

La garanzia è inoltre operante per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito della stessa.

Effetto e durata della garanzia

La garanzia decorre dalle ore e dalla data di acquisto della polizza, se il Premio è stato pagato, ed è operante fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto e comunque non oltre la data di partenza indicata nel Certificato di Assicurazione.

Massimale

L'Assicuratore rimborsa il 50% degli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato entro il massimale di € 600,00 per Assicurato sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per raggiungere la destinazione originariamente prenotata.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore rimborsa il 50% dei costi sostenuti con un massimo di € 600,00 per persona, sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati.

Art. 15) Rimborso della Franchigia del Noleggiatore

L'Assicuratore erogherà, a seconda del Piano prescelto ed entro i limiti contenuti nella tabella dei Massimali, le prestazioni di seguito elencate.

Prestazioni offerte in caso di attivazione della Garanzia	Piano	
	Base	Plus
1. Rimborso della franchigia a carico dell'Assicurato applicata dalla Polizza di assicurazione della Società di Noleggio in caso di danni accidentali al Veicolo noleggiato causati da incendio, atti vandalici, incidente stradale o (tentato) furto durante il periodo di noleggio.	SI	SI
2. Copertura dei costi per danni a pneumatici, parabrezza e tetto, se non coperti dalla Polizza di assicurazione della Società di Noleggio.	NO	SI
3. Perdita di utilizzo del Veicolo Noleggiato (Costi che la Società di autonoleggio ha addebitato all'Assicurato per compensare il mancato guadagno legato al fermo del Veicolo a noleggio sottoposto a riparazione a seguito del Sinistro e quindi non noleggiabile).	NO	SI
4. Copertura dei costi di traino, fino alla più vicina officina attrezzata della casa costruttrice o convenzionata con la società di noleggio (quella delle due più vicino al luogo del sinistro), a seguito di immobilizzo del veicolo noleggiato in conseguenza di uno degli eventi indicati al punto 1. o guasto.	NO	SI
5. Copertura dei costi sostenuti in caso di smarrimento della chiave di apertura ed avviamento del Veicolo noleggiato.	NO	SI

Criteri di assicurabilità

La presente garanzia opera per l'Assicurato a copertura della franchigia applicata dal noleggiatore in caso di sinistro, purchè i seguenti criteri di assicurabilità siano soddisfatti:

1. la garanzia è espressamente richiamata come **“attiva” nel Certificato di Assicurazione** della polizza Riply e il relativo Premio aggiuntivo è stato pagato;
2. la **Polizza** non è stata annullata;
3. la durata del noleggio è pari o inferiore a 31 giorni (durata massima della copertura) e le date del check-out e del check-in sono comprese tra la data di inizio e la data di fine del viaggio assicurato;
4. il nominativo dell'Assicurato è riportato nel certificato di assicurazione così come nel contratto di noleggio ed in quest'ultimo è indicato come **Conducente principale** o **Conducente Aggiuntivo**;
5. l'Assicurato **ha compiuto 21 anni e non ha ancora compiuto 75 anni al momento della stipula della polizza**;

6. l'Assicurato è autorizzato a noleggiare e/o guidare il **Veicolo a noleggio**, ed è in possesso di una patente di guida valida per la tipologia del Veicolo noleggiato o per il Paese in cui avviene il noleggio e NON ha a proprio carico più di tre sentenze di colpevolezza per eccesso di velocità nei 5 anni precedenti l'inizio del viaggio assicurato o abbia perso più di nove punti della patente;
7. l'assicurato NON ha a proprio carico una condanna (o procedimento penale pendente) per guida sotto l'effetto di farmaci o stupefacenti o per guida in stato di ebbrezza negli ultimi due anni;
8. la patente dell'assicurato NON è stata sospesa (o sia in attesa di sentenza) per guida pericolosa;
9. l'assicurato è alla guida del veicolo a noleggio in conformità alle clausole del Contratto stipulato con il noleggiatore;
10. il **Veicolo noleggiato ha un massimo di nove posti a sedere** e NON è nella lista di quelli esclusi: veicolo di valore commerciale pari o superiore a € 100.000, camper, autocaravan, veicolo commerciale, motociclo o ciclomotore, camion, un veicolo non omologati per l'utilizzo su strada, come a titolo di esempio, roulotte e veicoli a rimorchio;
11. il **Veicolo a noleggio**, o un'auto fornita dalla stessa **Compagnia di autonoleggio** per una sostituzione a seguito di un **Sinistro**, è indicato nel **Contratto di autonoleggio**;
12. l'Assicurato NON ha noleggiato contemporaneamente più veicoli durante il periodo assicurato.

Qualora qualcuno di questi criteri NON dovesse essere soddisfatto, è necessario contattare immediatamente l'Assicuratore o l'Intermediario, poiché ciò potrebbe significare che la garanzia NON è invalida.

Effetto e durata della garanzia

La garanzia di cui al presente articolo decorre dal giorno in cui ha effetto il Contratto di Noleggio, purchè successivo alla Data di inizio Viaggio, e fino alla scadenza del Contratto stesso, comunque **per periodi di tempo non superiore alla "Durata del Noleggio"** indicata nel certificato di Assicurazione (**massimo 31 giorni**) e in ogni caso **non oltre la data di scadenza della Polizza**.

Una proroga del Contratto di autonoleggio non costituirà una proroga della **Polizza dell'Assicurato**.

Massimale

Il Massimale complessivo per ciascun sinistro relativo a Scoperti o Franchigie lasciati a carico dell'Assicurato dalla Polizza di assicurazione della società di noleggio è pari ad € 1.500,00 per il Piano Base, € 3.000,00 per il Piano Plus.

Il massimale non è per persona assicurata ma è da intendersi per sinistro.

Fermi i suddetti massimali, sono inoltre operativi per il Piano Plus i seguenti sotto-limiti per alcune prestazioni.

Prestazioni offerte in caso di attivazione della Garanzia	Sotto-limite	
	Base (€ 1.500)	Plus (€ 3.000)
1. Rimborso della franchigia lasciata a carico dell'Assicurato dalla Copertura assicurativa del Veicolo Noleggiato, in caso di danni accidentali al Veicolo noleggiato causati da incendio, vandalismo, incidente o furto durante il periodo di noleggio.	Nessun sotto-limite	Nessun sotto-limite
2. Copertura dei costi per danni a pneumatici, parabrezza e tetto, se non coperti dalla Polizza di assicurazione della Società di Noleggio.	<i>Prestazione esclusa</i>	Nessun sotto-limite
3. Perdita di utilizzo del Veicolo Noleggiato (Costi che la Società di autonoleggio ha addebitato all'Assicurato per compensare il mancato guadagno legato al fermo del Veicolo a noleggio sottoposto a riparazione a seguito del Sinistro e quindi non noleggiabile).	<i>Prestazione esclusa</i>	€ 500,00 per sinistro
4. Copertura dei costi di traino, fino alla più vicina officina attrezzata, a seguito di danni accidentali o guasto meccanico.	<i>Prestazione esclusa</i>	Nessun sotto-limite
5. Copertura dei costi sostenuti in caso di smarrimento della chiave di apertura ed avviamento del Veicolo noleggiato.	<i>Prestazione esclusa</i>	€ 250,00 per sinistro

Criteri di indennizzabilità

Il Danno è liquidato **esclusivamente ad integrazione di quanto è già coperto dal Contratto di Noleggio** o da eventuali altre coperture assicurative che tutelano il Conducente dal medesimo rischio.

Il rimborso verrà effettuato fino a concorrenza massimale e senza l'applicazione di alcuna franchigia.

L'Assicuratore non pagherà i costi al posto dell'Assicurato ma lo rimborserà, in base al Piano prescelto ed entro i limiti contenuti nella tabella dei Massimali, dei costi addebitati dalla società di noleggio e da lui sostenuti in caso di sinistro al veicolo noleggiato.

La presente **Polizza** coprirà solo i danni che sono stati causati durante il **Periodo di assicurazione**.

Sezione 4 – Delimitazioni della copertura ed esclusioni

Art. 16) Persone non assicurabili e limiti di età

Le coperture assicurative previste dalla presente Polizza sono valide per le persone fisiche senza limiti di età.

La copertura assicurativa non è valida per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

Resta inteso pertanto che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 17) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni

La presente polizza non fornisce copertura e in nessun caso offrirà alcun indennizzo o risarcimento per i sinistri di ogni tipo direttamente o indirettamente derivanti da, relativi a o in ogni modo collegati con il COVID-19 (inclusa ogni mutazione o variazione dello stesso) e/o con la sua diffusione. Nella misura in cui alcun termine o condizione della polizza dovesse porsi in contrasto con la presente esclusione, quest'ultima dovrà ritenersi prevalente.

Sono inoltre sempre escluse le seguenti fattispecie:

- viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- cause o eventi non oggettivamente documentabili;
- dolo, atti volontari e premeditati da parte dell'Assicurato;
- le conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
- sinistri verificatisi in conseguenza di rischiosa attività lavorativa manuale e/o attività lavorative svolte in mare aperto;
- tentato suicidio o suicidio;
- scioperi;
- negazione di visti consolari;
- situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, sommosse, atti di vandalismo, movimenti popolari, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, blocco delle frontiere, sabotaggio, saccheggi;
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti nonché radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- epilessia.

****Avvertenza****

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

Chubb European Group SE, è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE, è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare Sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ai seguenti paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

Art. 18) Esclusioni specifiche

Ad integrazione delle esclusioni comuni, per ogni garanzia e prestazione valgono le seguenti esclusioni.

Garanzia rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio

Sono altresì esclusi:

- casi di modifica e/o annullamento del viaggio comunicati successivamente all'inizio del viaggio;
- le tasse aeroportuali rimborsate dal vettore o Tour Operator;
- il Premio di Polizza;
- cause note all'Assicurato al momento della stipula della Polizza salvo quelle di ordine medico;
- fallimento del vettore, del Tour Operator, dell'organizzatore del viaggio, della struttura ricettiva, dell'organizzatore dei servizi accessori al viaggio o in generale il fallimento di uno qualsiasi degli elementi della catena distributiva del viaggio;
- chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa;
- cause derivanti da incompleta o carente documentazione necessaria alla partenza del viaggio quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo carta di identità, passaporto, visti.

Garanzia rimborso delle spese di riprotezione del viaggio

Sono altresì esclusi:

- gli annullamenti del viaggio comunicati successivamente all'inizio del viaggio;
- cause note all'Assicurato al momento della stipula della Polizza salvo quelle di ordine medico;
 - cause derivanti da incompleta o carente documentazione necessaria alla partenza del viaggio quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo carta di identità, passaporto, visti.

Rimborso della Franchigia del Noleggiatore

Ad integrazione delle esclusioni comuni, la presente garanzia non fornirà alcuna copertura assicurativa per/nei seguenti casi:

- a) **noleggio** di un qualsiasi veicolo con più di nove posti a sedere;
- b) **noleggio** di ciclomotori e motociclette, veicoli commerciali, camion, autocaravan e veicoli non omologati per l'utilizzo su strada, come a titolo di esempio, roulotte e veicoli a rimorchio;
- c) **noleggio di Veicoli** impiegato per trainare roulotte o altri veicoli;
- d) **noleggio di Veicoli** utilizzati per trarne profitto o premi, per effettuare corse automobilistiche o altri eventi sportivi, rally, prove di resistenza o di velocità, e in preparazione a simili prove;
- e) **noleggio di Veicoli** con un valore commerciale pari o superiore a € 100,000 (o al valore equivalente in moneta locale);
- f) **noleggio di Veicoli** che abbiano più di 10 anni o che siano stati fuori produzione per almeno 10 anni;
- g) sinistri avvenuti mentre il Veicolo Noleggiato viene guidato da una persona che non è quella designata nel Contratto di Noleggio o da persona che non è nella lista degli assicurati;
- h) la guida del **Veicolo a noleggio** al di fuori del territorio specificato nel Contratto di autonoleggio;
- i) la guida del Veicolo a noleggio al di fuori di una **strada pubblica**, fuori strada o su strade non asfaltate;
- j) la guida di un **Veicolo a noleggio** diverso da quello indicato nel Contratto di autonoleggio;
- k) spese e/o sinistri derivanti dalla mancata osservanza delle regole e delle istruzioni operative fornite dalla Società di Noleggio in merito al Veicolo Noleggiato;
- l) spese e/o sinistri derivanti da un utilizzo del Veicolo Noleggiato diverso da quello sancito dal Contratto di Noleggio;
- m) spese e/o sinistri causati da usura e deperimento del veicolo, insetti o parassiti;
- n) inosservanza da parte dell'**Assicurato di Leggi applicabili** o di obblighi equivalenti in relazione ai quali è stato stipulato il **Contratto di autonoleggio**;
- o) condotte illegali da parte dell'Assicurato o danneggiamento volontario del Veicolo a noleggio;
- p) multe o compensazioni punitive per la violazione della normativa locale o del codice della strada;
- q) la richiesta di rimborso per perdita di/danni relativi agli interni del Veicolo a noleggio o a ciò che è contenuto al suo interno quali a titolo esemplificativo gli Effetti personali o gli Oggetti di valore. I costi per la pulizia, la perdita o i danni relativi a qualsiasi parte degli interni del Veicolo a noleggio, compreso il ripiano portapacchi e la ruota di scorta (a meno che tali oneri siano stati sostenuti a causa di un Sinistro). Gli oneri, spese o costi derivanti da danni/perdita di seggiolini per bambini, dispositivi GPS o altre attrezzature "extra" incluse nel Contratto di autonoleggio;
- r) richieste di rimborso relative a lesioni personali;
- s) richieste di rimborso relative a danni o perdite sostenute da qualsiasi proprietà, persona o veicolo terzi;
- t) qualsiasi altra spesa sostenuta dall'Assicurato, compresi, in via esemplificativa, i costi di trasporto o alloggio o qualsiasi altra spesa viva non prevista dalla garanzia;
- u) qualsiasi costo legale, compreso il recupero crediti, il versamento di penali per ritardi di pagamento o relativi esborsi;
- v) le spese sul carburante, comprese le spese di rifornimento o rifornimento errato;
- w) le richieste di rimborso per il valore delle giornate non utilizzate in virtù del **Contratto di autonoleggio**;
- x) le richieste di rimborso derivanti da qualsiasi **Sinistro** che si è verificato al di fuori del **Periodo di validità della garanzia**.
- y) qualsiasi danno coperto dal **Contratto di autonoleggio** o sinistri che, in assenza della presente copertura assicurativa, sarebbero recuperabili tramite altra assicurazione;
- z) qualsiasi difetto o danno esistente al momento del ritiro del **Veicolo a noleggio** da parte
 - aa) dell'**Assicurato**. Costituisce responsabilità esclusiva dell'**Assicurato** controllare il **Veicolo a noleggio** al momento del ritiro e informare la **Compagnia di autonoleggio** di eventuali difetti e/o danni preesistenti, prima dell'utilizzo del Veicolo stesso;
 - bb) spese e/o sinistri causati da:
 - lesioni o malattie volontarie autoinflitte;

- alcolismo o abuso di alcol o di sostanze stupefacenti da parte dell'Assicurato (ad eccezione di medicinali assunti per trattamenti prescritti e diretti da un medico abilitato, purché non relativi a tossicodipendenza);
 - esposizione al pericolo non necessaria (a meno che non avvenga nel tentativo di salvare vite umane);
 - il mancato inserimento del freno a mano a veicolo fermo;
- cc) costi per i quali il **Conducente** ammette e riconosce la propria responsabilità diretta e per cui propone, promette o accetta un accordo transattivo;
- dd) importi corrisposti dall' Assicurato per qualsiasi lavoro eseguito sul Veicolo a noleggio che non sia stato preventivamente approvato dalla Compagnia di autonoleggio;
- ee) oneri derivanti da Sinistri che l'Assicurato non ha segnalato alla polizia (laddove richiesto dal Contratto di autonoleggio);
- ff) importi corrisposti dall'**Assicurato** per qualsiasi assistenza stradale o rimorchio che non siano stati preventivamente approvati dalla **Compagnia di autonoleggio**;
- gg) contratti *Revolving* e contratti di *Leasing* o contratti a lungo termine in generale.

Art. 19) Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipula di più Polizze presso lo stesso Assicuratore a garanzia del medesimo rischio, al fine di elevare i capitali assicurati e/o prolungare la durata delle coperture.

Art. 20) Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro

In caso di Sinistro indennizzato, le somme assicurate con le singole garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.

La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento o modifica del viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito e dal valore della richiesta di Indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per un'unica domanda di risarcimento.

Art. 21) Esclusione di compensazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, l'Assicuratore non è tenuto a fornire prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Sezione 4 – Denuncia di Sinistro

Art. 22) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o chi agisce in sua vece deve:

- darne avviso all'Assicuratore secondo quanto previsto per le singole garanzie come successivamente specificato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile);
- darne avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile);
- mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso;
- fornire all'Assicuratore i dati anagrafici dell'Assicurato e il numero di Certificato di Assicurazione.
- in caso di Sinistro relativo alla garanzia "Rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio", darne avviso al vettore o Tour Operator prima di contattare l'Assicuratore.

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il Sinistro all'Assicuratore entro 30 giorni dal rientro o, per la garanzia "Rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio", entro 5 giorni da quando si è verificato l'evento, fornendo all'Assicuratore l'insieme dei documenti utili alla gestione del Sinistro, fatta salva la facoltà per l'Assicuratore di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perdendo il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle garanzie.

Tutti i termini stabiliti nella presente Polizza per la denuncia di un Sinistro e l'invio della relativa documentazione sono vincolanti ai fini della liquidazione del medesimo Sinistro da parte dell'Assicuratore, fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate che ne impediscano il rispetto da parte dell'Assicurato.

La denuncia, completa di tutta la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro, deve pervenire al seguente indirizzo:

Chubb European Group SE c/o Inter Partner Assistance S.A. - via Carlo Pesenti, 121 00156 Roma (RM) Italia.

In caso di richieste riguardanti le modalità di denuncia o lo stato del Sinistro, è possibile inoltre contattare il numero telefonico +39 06.42115813 durante i seguenti orari: Lunedì- Venerdì 9.00-18.00 Sabato 9.00-13.00

In caso di richiesta di Assistenza in viaggio l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, attiva 24 h su 24 h, al numero +39 06.42115813 (fax +39 06.4818960).

In caso di Sinistro occorre fornire all'Assicuratore:

- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge vigente in materia).

Art. 23) Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del Sinistro

Denuncia del Sinistro - Rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio

In caso di Sinistro relativo alla presente garanzia, l'Assicurato o chi agisce in sua vece deve darne avviso al vettore o al Tour Operator prima di contattare l'Assicuratore.

L'Assicurato dovrà inoltre effettuare la denuncia entro 5 giorni dal verificarsi della causa della modifica e/o rinuncia al viaggio e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio stesso fornendo:

- quietanza di pagamento del viaggio con l'itinerario;
- documentazione oggettivamente provante la causa della modifica e/o rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia, la data d'insorgenza e la prognosi della stessa e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
- in caso di ricovero, copia completa conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di fratture ossee, i referti radiografici e gli esami diagnostici effettuati;
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la ,odifica e/o rinuncia;
- iscrizione all'anagrafe dell'animale/libretto veterinario;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal Tour Operator od organizzatore del viaggio;
- contratto di viaggio;
- ricevuta di pagamento in originale;

- documenti di viaggio in originale;
- copia della richiesta inoltrata dall'Assicurato al vettore o al Tour Operator per il rimborso del costo del viaggio non trattenuto a titolo di penale e l'esito ottenuto;
- copia della richiesta inoltrata dall'Assicurato al vettore o al Tour Operator per il rimborso delle tasse aeroportuali;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

Denuncia del Sinistro - Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

- documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale;
- documentazione attestante il legame di parentela tra l'Assicurato e la persona che ha determinato l'annullamento;
- estratto conto di prenotazione emesso dal Tour Operator od organizzatore del viaggio;
- contratto di viaggio;
- ricevuta di pagamento in originale;
- documenti di viaggio non utilizzati in originale;
- nuovi documenti di viaggio acquistati ed utilizzati per raggiungere il luogo previsto nel contratto di viaggio, in originale;
- conferma della prenotazione del viaggio, in copia;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

Denuncia del Sinistro - Rimborso della Franchigia del Noleggiatore

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore *insieme alle seguenti informazioni e documenti*:

- il **Contratto di autonoleggio** firmato (richiedendone una copia alla **Società di autonoleggio**, ove necessario), compreso la prova del pagamento;
- relazione con lo stato delle condizioni del **Veicolo a noleggio** al momento del ritiro da parte della **Società di autonoleggio** e una copia della relazione dei danni subiti dal veicolo noleggiato;
- un resoconto dettagliato delle circostanze relative al sinistro (comprese le prove fotografiche e video se disponibili) e la copia originale del verbale di polizia se previsto dal contratto di noleggio (un verbale di polizia sarà obbligatorio in caso di richiesta di risarcimento per furto);
- copia di altre polizze stipulate dall'Assicurato, anche per il tramite del noleggiatore, per lo stesso rischio;
- nota di addebito/fattura finale, se separata dal contratto di noleggio, da parte della **Società di autonoleggio** con evidenza del costo rimasto a carico dell'assicurato a titolo di Scoperto/Franchigia;
- prova del pagamento dello scoperto/franchigia da parte dell'assicurato a favore della **Società di autonoleggio** per il quale si chiede il rimborso.

Qualora il **Veicolo a noleggio** sia stato rubato, sarà facoltà dell'Assicuratore chiedere alla **Compagnia di autonoleggio** di confermarne o meno il ritrovamento.

- Laddove un soggetto terzo sia coinvolto in un **Sinistro**, sarà facoltà dell'Assicuratore chiedere conferma alla **Società di autonoleggio** in merito alla determinazione della responsabilità del **Sinistro** (e alla risoluzione di qualsiasi contenzioso) prima di procedere con il rimborso con aggravio dei tempi di liquidazione.

Art. 24) Onere della prova

Colui che richiede l'Indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall'Assicuratore, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

Art. 25) Controversie

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'Infortunio (o della Malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici a norma e nei limiti del presente Contratto. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere redatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che l'Assicuratore comunica all'Assicurato il nome del medico che esso a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti tra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Nominato il terzo medico, l'Assicuratore convoca il

collegio invitando l'Assicurato a presentarsi. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. La decisione del collegio medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 26) Pagamento dell'Indennizzo

Gli Indennizzi vengono corrisposti in Euro nell'ambito dell'Unione Europea. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione - ivi compreso l'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall'Assicurato, ove necessario -in relazione al Sinistro, l'Assicuratore provvede al pagamento entro 30 giorni.

Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali

Per gli Assicurati Chubb European Group

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. Inoltre nel caso Le venga richiesto il suo specifico consenso espresso, i dati potranno essere utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviarle offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento Lei potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il Suo consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951 – Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Informazioni utili

- **Per restituire il certificato di assicurazione firmato:**
Quantum Managing General Agent Srl
Viale Sarca 336 – 20126 Milano
Fax: +39 02.33448426
e-mail: riply@riply.it
- **Per richiedere le prestazioni di Assistenza in viaggio:**
Centrale operativa
Inter Partner Assistance S.A.
Tel + 39 06.42115813 – Fax + 39 06 4818 960
24 ore su 24
- **Per denunciare un sinistro:**
UFFICIO SINISTRI Chubb European Group SE
Chubb European Group SE c/o Inter Partner Assistance S.A.
Casella Postale 20136
Via Eroi di Cefalonia - 00128 Spinaceto (RM)
Tel + 39 06.42115813 – Fax + 39 06 4818 960
e-mail: sinistri.riply@ip-assistance.com
Lunedì- Venerdì 9:00-18:00 – Sabato 9:00-13:00
- **Per informazioni sull'operatività della polizza:**
Info-line Riply
e-mail: riply@riply.it
Tel + 39 02 85457819 – Fax + 39 02 27095 581
Lunedì - Venerdì 9:00-18:00 – Sabato 9:00-13:00

I Nostri Contatti

Chubb European Group SE,
Rappresentanza generale per l'Italia
Via Fabio Filzi 29
20124 Milano

Tel. 02 27095.1
Fax 02 27095.333
www.chubb.com/it
www.chubbtravelinsurance.it

Chubb. Insured.™

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it